

Pubblicato il 24/01/2022

N. 00783/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 06293/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6293 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Barboni, Annamaria Nardone, Giacomina Clara Lacalamita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sottocommissione 6 del Corso Concorso per L'Accesso Ai Ruoli della Dirigenza Scolastica, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) con il ricorso principale dell'elenco allegato al DDG N. 395 del 27.3.2019 dei candidati ammessi a sostenere la prova orale nell'ambito del corso-concorso per Dirigenti scolastici di cui al DDG del MIUR N. 1259 del 23.11.2017;

b) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali così come indicati nell'epigrafe del gravame de quo;

b) con il primo atto di motivi aggiunti della graduatoria generale contenente l'elenco dei vincitori del concorso de quo approvata con decreto n.1205 del 1° agosto 2019 come rettificato con decreto n.1229 del 7.8.2019;

c) con il secondo atto di motivi aggiunti della suddetta graduatoria come nuovamente rettificata dal decreto n.99-OMISSIS-del 14.8.2020;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 3/11/2021:

Impugnazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 (già approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1.8.2019) come rettificata con decreto prot. n. AOODPIT 1357 del 12.8.2021;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 3/11/2021:

Impugnazione di tutti gli atti endo-procedimentali, (elaborati; verbali; schede di valutazione) relativi alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ex D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 riferiti ai candidati giudicati idonei all'esito della prova stessa, rilasciati su supporto pen-drive in data 4.8.2021 dal Ministero (come da nota prot. 23747 del 29.7.2021) - quali atti presupposti e/o connessi agli esiti del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23.11.2017 n. 1259 già impugnati nel presente giudizio;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di

Ufficio Scolastico Regionale Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1.- Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, non ammessa a sostenere la prova orale del "Corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali", bandito con D.D.G. 23.11.2017, n. 1259, chiedeva l'annullamento del Decreto del 27 marzo 2019 di approvazione dell'elenco degli ammessi agli orali, nonché degli atti meglio indicati in epigrafe.

Si costituiva il Ministero resistente, chiedendo il rigetto delle altrui pretese perché infondate

Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente impugnava i decreti di approvazione della graduatoria e successive rettifiche come meglio indicati in epigrafe e nel corso del giudizio veniva disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati risultati vincitori.

All'udienza del 14 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo la ricorrente deduce un vizio della commissione concorsuale, in particolare la violazione del "principio del collegio perfetto", poiché un componente della Commissione, il dott. -OMISSIS-, nello stesso giorno della correzione dell'elaborato dell'istante (5 marzo 2019) sarebbe stato presente anche altrove come comprovato da alcuni comunicati stampa, contrariamente a quanto invece riportato testualmente nel verbale di correzione che peraltro non dava atto di alcun allontanamento dai locali in cui era riunita la Commissione.

In altri termini, la ricorrente sostiene che la valutazione dell'elaborato non sarebbe stata effettivamente compiuta collegialmente, ovvero dalla totalità dei suoi componenti come attestato dal verbale di correzione, poiché i comunicati stampa del Comune di -OMISSIS- e l'articolo pubblicato sul quotidiano “-OMISSIS-” versione online nonché una ripresa audio/video pubblicata sul profilo Facebook dell'Assessorato -OMISSIS-dimostreerebbero la contestuale partecipazione del dott. -OMISSIS-, nella sua qualità di Direttore territoriale dell'Ispettorato del Lavoro, ad alcuni eventi pubblici.

Ebbene, la censura non è suscettibile di positiva valutazione per l'assorbente ragione che eventuali contestazioni sulla veridicità di quanto affermato con il verbale devono essere dedotte mediante lo strumento all'uopo preposto della querela di falso.

La ricorrente, al riguardo, deduce che per i fatti esposti è stato presentato soltanto un esposto alla Procura della Repubblica, ma nei successivi atti difensivi nulla chiarisce né documenta sull'esito del procedimento penale ovvero sull'eventuale avvio di un giudizio di querela di falso.

Con precipuo riferimento alla natura di atto pubblico del verbale della Commissione esaminatrice, valga appena ricordare che la giurisprudenza ha evidenziato, a più riprese, che il verbale della Commissione esaminatrice di un concorso pubblico costituisce un atto pubblico, che è assistito da fede privilegiata, facendo prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 2-OMISSIS-febbraio 2013, n. 1222; Sez. III, 23 marzo 2012, n. 1690; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 22 ottobre 2013, n. 2338). Più precisamente, l'art. 2700 del cod. civ. dispone che l'atto pubblico fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Ne consegue che è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e

dell'effettivo svolgersi dei fatti (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 21/11/2019, n.13363).

Ne deriva che, nel caso di specie, i menzionati articoli di stampa e le riprese Facebook non appaiono mezzi idonei ad inficiare l'attitudine fidefaciente del verbale di correzione dell'elaborato puntualmente e debitamente sottoscritto dai componenti della Commissione, dalla cui lettura emerge che, nel giorno 5.3.2019, il voto veniva attribuito e validato da parte di tutti i componenti - dunque anche dal dott. -OMISSIS- - nel pieno rispetto del c.d. principio di "collegialità perfetta".

Per tali ragioni la censura proposta va disattesa.

3.- Con il secondo motivo (rubricato "*sulla violazione del principio dell'anonimato; violazione dell'art. 97 cost.; violazione e/o falsa applicazione del d.p.r. n. 487/1994 e dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001. eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità, buon andamento; difetto di trasparenza; difetto di motivazione; arbitrarietà*") la ricorrente prospetta due profili di censura.

3.1- Sotto un primo profilo, deduce la violazione del principio di anonimato desunta dal fatto che alla odierna istante, una volta pubblicati gli esiti degli scritti, venivano rilasciati nello stesso giorno copia del suo elaborato (codice -OMISSIS-), del verbale di correzione e, per quanto qui rileva, della scheda di valutazione corrispondente ad altro candidato (codice -OMISSIS-) nonché del verbale con cui la relativa sottocommissione, avvedutasi di tale errore materiale, attestava che all'elaborato -OMISSIS-(dell'odierna ricorrente) "*è stata erroneamente abbinata la scheda n. -OMISSIS-. Si provvede quindi a verbalizzare l'errore*".

Più nello specifico, deduce l'istante che la Commissione, nel verbalizzare tale errore, avrebbe fatto accesso ad elaborati ormai non più anonimi, in quanto: -nei giorni 25 e 26 marzo 2019 avveniva lo scioglimento dell'anonimato concorsuale con l'abbinamento tra il codice anonimo e la scheda anagrafica del candidato;

-in data 18.4.2019 veniva redatto il verbale n. -OMISSIS- con il quale la Commissione dava atto del suddetto errore materiale nell'abbinamento delle schede;

- in data 8.5.2019 venivano pubblicati gli esiti degli scritti e i relativi atti di questa fase di correzione.

La Commissione, pertanto, facendo accesso ad elaborati non più anonimi, prima della pubblicazione degli esiti, avrebbe arrecato un *vulnus* al principio dell'anonimato, realizzando una illegittimità da pericolo astratto compromettendo l'imparzialità della correzione.

Ebbene, la doglianza non merita di essere condivisa.

Invero, dal verbale n. -OMISSIS-versato in atti risulta che l'elaborato dell'istante veniva corretto in data 5.3.2019, dunque in data antecedente all'abbinamento tra il codice anonimo e la scheda anagrafica dei candidati avvenuto nei giorni 25 e 26 marzo 2019. Ne consegue che, anche sulla scorta della richiamata attitudine fidefaciente dei verbali della Commissione esaminatrice, non sussistono elementi per dubitare che la valutazione dell'elaborato della ricorrente sia avvenuta in un momento antecedente allo scioglimento dell'anonimato concorsuale, non potendo assumere rilievo contrario il solo fatto che la Commissione abbia verbalizzato l'errore materiale nell'abbinamento delle schede di valutazione quando gli elaborati non erano più anonimi.

Del resto, se è vero che il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso - nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, è altrettanto vero che tale principio non può però essere inteso in maniera troppo rigorosa, che prescindano anche dalla valutazione quantomeno di un principio di prova da parte dei candidati interessati.

Nel caso di specie, in definitiva, occorre scindere il momento della valutazione dell'elaborato (avvenuto *prima* dello scioglimento dell'anonimato) da quello della verifica formale della correttezza delle operazioni materiali di abbinamento (avvenuto *dopo* lo scioglimento dell'anonimato): la verbalizzazione di un mero errore materiale in questa seconda fase, consistente nell'abbinamento della scheda di un altro candidato, rappresenta, al contrario, una diretta applicazione del principio di trasparenza asseritamente violato e non pare inficiare, per ciò solo e in assenza di altri elementi offerti dal ricorrente, la correttezza dell'attività svolta nella prima fase, anche e soprattutto sotto l'aspetto censurato del rispetto dell'anonimato.

3.2- Con il secondo profilo di doglianza la ricorrente lamenta un vizio di motivazione in quanto, a fronte del suesposto errore materiale per aver rilasciato all'istante la scheda/griglia di valutazione di un altro candidato, non seguiva il rilascio della scheda corretta: ciò, pertanto, avrebbe impedito alla ricorrente di comprendere l'*iter* logico sotteso alla valutazione della Commissione.

La censura deve essere respinta.

Al riguardo, infatti, è appena il caso di rilevare che la ricorrente, a seguito del rilascio della scheda/griglia di altro candidato, avrebbe avuto l'onere di attivarsi, anche mediante istanza di accesso agli atti, per compulsare l'Amministrazione a rilasciare la scheda corretta ed impugnare l'eventuale silenzio ex art. 116 del codice del processo amministrativo.

La difesa della ricorrente nulla soggiunge a tal proposito, sicchè ritiene il Collegio che la colpevole inerzia dell'istante non possa ridondare in suo favore, anche tenuto conto del fatto che la proposizione di un'istanza di accesso agli atti costituisce l'adempimento minimo e senz'altro esigibile in capo al candidato di un concorso pubblico.

Peraltro, in ordine al censurato vizio di motivazione, valga anche richiamare il costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui "*il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio*

*tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; infatti, quale principio di economicità amministrativa, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. Inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi?*" (cfr. di recente Cons. Stato Sez. VI, 25 novembre 2021, n. 7899; Sez. III, 29 gennaio 2021 n. 864).

Alla luce dei rilievi sinora esposti, anche il secondo motivo deve essere respinto.

4.- Con il terzo motivo sono stati articolati plurimi profili di censura, a mezzo dei quali la ricorrente sostiene essenzialmente: che la prova scritta non è stata espletata da tutti i candidati nella data unica del 18.10.2018; che, in conseguenza di ciò, alcuni candidati hanno usufruito di un maggiore lasso temporale per la preparazione della relativa prova avendo conosciuto prima i "quadri di riferimento in base ai quali vengono costruite e valutate tutte le prove"; che sono risultate disomogenee le modalità di consultazione dei testi di legge, nonché i gradi di effettività dei controlli da parte degli addetti alla vigilanza; che ci sarebbe stata una disomogeneità della consultazione dei testi e nella vigilanza; che i quesiti sottoposti ai candidati consistevano nella risoluzione di casi sottoposti al dirigente scolastico attraverso la descrizione di specifiche situazioni e contesti, e la richiesta di evidenziazione degli interventiolutivi del dirigente stesso; che i quesiti in lingua straniera oggetto della



prova scritta presentavano gradi di difficoltà disomogenei, con livelli non sempre equipollenti al previsto B2 del CEF; che alcuni Commissari non potevano fare parte della Commissione; che il software utilizzato ha presentato delle criticità; che vi sono dubbi dell'efficacia della procedura di abbinamento codice-candidato sia nella fase iniziale, che in quella dello scioglimento dell'anonimato, con conseguente violazione del principio di trasparenza.

Il motivo deve essere respinto sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato che, affrontando tutte le predette censure, ha ritenuto la legittimità della presente procedura concorsuale (cfr. sentt. 395 e 396 2021).

In particolare, con le suddette sentenze è stato ritenuto che:

*“- i criteri di valutazione (suddistinti tra "Indicatori", "Descrittore" e "Scala di riferimento"), recepiti nella cd. griglia di correzione approvata dalla commissione esaminatrice in seduta plenaria (composta da oltre 100 commissari), sono stati interamente elaborati, redatti e predisposti dall'organo tecnico titolare delle rispettive attribuzioni sulla base della sopra richiamata disciplina regolamentare, ossia dal comitato tecnico scientifico;*

*- l'approvazione della cd. griglia di correzione si è, sostanzialmente, risolta in una mera presa d'atto dei criteri interamente predisposti, in piena autonomia, dal comitato tecnico scientifico;*

*- i criteri predisposti dal comitato tecnico scientifico, recepiti tali e quali dalla commissione in adunanza plenaria nella cd. griglia di correzione allegata al relativo verbale, hanno natura generale ed astratta ed appaiono intrinsecamente coerenti con il profilo professionale di dirigente scolastico, assolvendo con ciò alla funzione di garantire un trattamento valutativo omogeneo per tutti i candidati, mentre non sono minimamente ravvisabili peculiarità, 'stranezze' o anomalie nella formulazione dei criteri da cui si possano inferire elementi indiziari che depongano nel senso di un trattamento privilegiato di uno o più candidati in danno di altri,*

*- deve escludersi, a monte, che la fissazione dei criteri valutativi sia causalmente riconducibile all'operato della commissione in seduta plenaria, formando piuttosto oggetto delle determinazioni adottate in piena autonomia dal comitato tecnico scientifico (in*

*aderenza all'assetto regolamentare disciplinante il corso-concorso all'esame), nonché, a valle, che la formazione della volontà dell'organo collegiale costituito dalla commissione in composizione plenaria nella seduta del 25 gennaio 2019 (con oltre 100 partecipanti, componenti della commissione centrale e delle sottocommissioni) possa in qualche modo essere stata incisa dalla presenza di tre componenti asseritamente incompatibili, attesa - anche in difetto di risultanze di segno contrario dal verbale - la manifesta inidoneità della loro partecipazione ad influenzare la predeterminazione (peraltro unanime) dei criteri di valutativi in funzione del favoreggiamento di un candidato piuttosto di un altro, difettando in tal senso anche un pur minimo principio di prova;*

*- che deve escludersi l'illegittimità delle determinazioni adottate dalla commissione in seduta plenaria del 25 gennaio 2019 in merito all'approvazione della cd. griglia dei criteri di valutazione;*

*- in relazione alla dedotta incompatibilità di alcuni Commissari per aver svolto corsi di preparazione al concorso in esame, difetta la prova dello svolgimento di attività di formazione incompatibili con la veste di componente della commissione esaminatrice, né risultano allegare circostanze concrete da cui inferire che la sua partecipazione alla seduta plenaria del 25 gennaio 2019 abbia potuto influire sulla formazione della volontà dell'organo collegiale nel senso di favorire taluni candidati in danno di altri;*

*- in relazione alla dedotta incompatibilità di un Commissario che riveste la carica di Sindaco di un comune, l'incompatibilità può bensì essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella procedente, ma a condizione che vi sia un qualche elemento di collegamento significativo tra l'attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l'attività dell'ente che indice il concorso, da cui si possa inferire l'influenza di un componente della commissione per favorire alcuni candidati: in particolare, è necessaria la dimostrazione della possibilità del soggetto di incidere sul neutrale svolgimento del concorso per il solo effetto della carica politica o sindacale rivestita;*

*- i punteggi e scale di riferimento stabiliti nella cd. griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta (allegata al verbale del 25 gennaio 2019) devono intendersi come punteggi massimi, mentre non risulta inibita l'attribuzione di punteggi intermedi, i quali peraltro consentono un maggiore differenziazione valutativa e quindi una maggiore specificità motivazionale;*

- quanto all'asserita genericità e incompletezza dei criteri stabiliti nella griglia di correzione, le relative censure si risolvono in doglianze generiche e prive di reale contenuto argomentativo, apparendo i criteri stabiliti dal comitato tecnico scientifico (poi recepiti tali e quali dalla commissione) per loro natura necessariamente ampi e generali, comunque tali da consentire un preciso ancoraggio a concetti ben individuabili, attendibili e verificabili sul piano tecnico-scientifico;
- posto che l'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura concorsuale è frutto dell'ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornita l'organo tecnico per lo svolgimento della propria funzione, si deve escludere che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo esse nel merito dell'azione amministrativa salvo che non siano *ictu oculi* inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamenti dei fatti, nella specie da escludere, sicché, in assenza di un rilevante scostamento dai detti canoni di coerenza, le scelte operate dalla commissione appaiono del tutto immuni dai dedotti vizi;
- peraltro, l'introduzione di una pluralità di criteri, specificati per indicatori e descrittori, su una scala numerica di riferimento differenziata per massimi di punteggio, non solo non appare irragionevole e arbitraria ma, tutt'al contrario, persegue due finalità virtuose, per un verso autolimitando il potere discrezionale della commissione nella successiva valutazione degli elaborati, e per altro verso rendendo più compiutamente ricostruibile il percorso seguito dalla commissione esaminatrice nell'attribuzione del voto, in piena aderenza al principio di trasparenza;
- l'art. 8, comma 12, del bando prevede che, qualora, "per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio", il che, evidentemente, implica una possibilità di deroga al principio di unicità della prova, essendo altamente inverosimile che le cause di forza maggiore impeditive dello svolgimento della prova riguardi simultaneamente tutte le sedi decentrate;
- in relazione alla presunta mancanza di contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale e alla conseguente asserita violazione della *par condicio* tra i candidati,

*va evidenziata la sua genericità, oltre che la carenza di prova dell'incidenza dell'eventuale lieve sfasamento dell'orario d'inizio sul paritario trattamento dei candidati;*

*- le modalità adottate dal Cineca escludono la violazione del principio dell'anonimato;*

*- la mancata datazione delle griglie di valutazione relative alle prove corrette è una mera irregolarità non viziante;*

*- relativamente alla incongruenza dei quesiti, strutturati non come domande a risposta aperta ma come "casi pratici" da risolvere, rispetto al tempo assegnato, il motivo impinge nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione, in parte qua non inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza;*

*- relativamente alle dedotte disfunzionalità del software, il motivo è infondato non essendo state allegare disfunzioni concrete e specifiche (infatti, se effettivamente il sistema informatico avesse fatto registrare anomalie, sarebbe stato onere della ricorrente rappresentare tale circostanza alla commissione o al personale di assistenza presente alla prova e pretendere una verbalizzazione sul punto), e risultando per altro verso che le postazioni dotate di attrezzature informatiche e munite dell'applicativo software del concorso, messe a disposizione dei candidati, erano state più volte collaudate da tecnici individuati dalle amministrazioni scolastiche”.*

Per quanto riguarda poi la censura con cui si lamenta che la procedura concorsuale è stata connotata da disomogeneità nelle condizioni di fatto in cui i candidati hanno dovuto espletare la prova scritta a causa di una differente vigilanza da parte dei Comitati di Vigilanza e soprattutto un diverso metro di valutazione circa l'uso dei testi ammessi, si richiama la sentenza di questo Tribunale 8655/2019 (confermata sotto questo punto dal Consiglio di Stato) la quale ha evidenziato che questa censura è destituita dal principio di prova, non adducendo il ricorrente alcun elemento a sostegno delle riferite allegazioni difensive.

In particolare, incombe sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate, in base al principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.. Se è vero, infatti, che nel processo amministrativo il

sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, è altrettanto vero che, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente debba avanzare un principio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori.

Nel caso in esame, nessuna prova è stata data della dedotta disparità in ordine a quanto disposto dalla Commissione sulle modalità di consultazione dei testi. Infine, è infondata anche la censura con la quale si deduce l'incongruenza della valutazione delle prove concorsuali.

Per giurisprudenza costante, in tema di concorsi pubblici, la valutazione delle prove scritte è caratterizzata di discrezionalità tecnica, che può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità solo per specifiche ipotesi di violazione delle norme che regolano l'espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà (Tar Lazio, sez. III, 23 agosto 2021, n.9380).

In sostanza, le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne un manifesto sviamento logico, un palese errore di fatto, o ancora illogicità o contraddittorietà. Al di fuori di tali ipotesi, non rilevabili nel caso in esame, il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione.

5.- In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti devono essere respinti con compensazione delle spese di giudizio stante la particolarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Gianluca Verico, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Gianluca Verico**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.